

261 3-01-2013
cf 18-01-2013



Deliberazione n. 281

del 28/12/2012

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Bozza di convenzione per l'affidamento in gestione di terreni di proprietà di Enti locali o di altri Enti pubblici (L.R. 06.04.96, n° 16, art. 14, comma 1, lett. b) e ss. mm. ii). — Atto di indirizzo.

L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di Dicembre

alle ore 13.05 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	X		SINDACO – PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	X		Vice Sindaco
3	LOCIURO	Calogero	X		Assessore
4	CATALANO	Saverio Lucio	X		Assessore
5	TOMASI	Vincenza	X		Assessore

Presiede il Sig. dott. Sergio Malfitano Sindaco Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione dell'assessore Carmelo AMORUSO, avente per oggetto: "Bozza di convenzione per l'affidamento in gestione di terreni di proprietà di Enti locali o di altri Enti Pubblici (L.r. 6.4.1996 n.16 art. 14 comma 1 lett. b) e ss. mm.ii.- atto di indirizzo".

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, dell'assessore Carmelo AMORUSO avente per oggetto: "dell'assessore Carmelo AMORUSO", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella proposta.





COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna

UFFICIO di GABINETTO

OGGETTO: Bozza di convenzione per l'affidamento in gestione di terreni di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici (L.R. 6/4/1996, n. 16, art. 14, comma 1°, lett. b) e ss.mm.ii.) - Atto di indirizzo.

L'ASSESSORE PROPONENTE

PREMESSO:

- che al patrimonio comunale appartengono le estensioni di terreni boschivi, gestiti (insieme ad altri di più ampia estensione) dall'A.S.S.P., giusta verbale di consegna del patrimonio immobiliare – terreni - datato 26/03/1956;
- che la gestione delle riserve naturali, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 9/08/88 n. 14, può essere affidata anche all'Azienda Regionale delle Foreste Demaniali, previo nulla osta;
- che è stata sottoposta, a questo Ente, bozza di convenzione dall'Azienda Regionale delle Foreste Demaniali;
- che le aree, oggetto della convenzione, di cui sopra, sono riportate analiticamente, come da prospetto particellare allegato (Elenchi terreni gestiti dall'I.R.F. di Enna – allegato A);

VISTA la L.R. n. 16 del 06/04/1996 che, all'art.14, autorizza l'Amministrazione forestale Regionale a svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali, anche la gestione di terreni boschivi di proprietà di enti locali;

DATO ATTO che, il comma 6° del citato articolo, prevede, per gli interventi di cui sopra, la redazione di una convenzione tra l'Amministrazione Forestale e gli Enti proprietari dei terreni, ponendo le spese a totale carico dell'Amministrazione Forestale;

RICORDATO che, con precedente deliberazione di GC 250 del 05.12.2012, si è provveduto ad approvare uno schema di convenzione per l'affidamento dei terreni all'Amministrazione forestale;

RITENUTO opportuno apportare delle modifiche allo schema di convenzione precedentemente approvato per meglio chiarire i rapporti tra il Comune e l'Amministrazione forestale regionale;

VISTA la bozza di convenzione, allegata e parte integrante della presente, concordata con l'Amministrazione forestale regionale, con allegati: l'allegato sub a) inquadramento IGM

scala 1/25000, allegato sub b) la carta catastale, nella quale vi sono, altresì, censite le aree escluse dalla convenzione che rimangono nella disponibilità del Comune proprietario, allegato sub c) carta tecnica regionale;

DATO ATTO, che alla bozza di convenzione manca l'allegato sub d), elenco particellare, che sarà allegato alla convenzione contestualmente alla firma e, comunque, le aree concesse sono pari ad ettari 1.293,59,99, come meglio identificate nell'allegato sub b), sopra citato e che evidenzia, altresì, le aree escluse dalla convenzione;

PRESO ATTO che, trattandosi di terreni di proprietà del Comune, sia pur concessi in gestione all'ASSP, rientra nella competenza dell'Ente proprietario deliberare di concedere i terreni ad altro Ente;

RITENUTO di provvedere all'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento dei terreni del Comune di Nicosia ricadenti all'interno della R.N.O. "Campanito - Sambughetti";

DATO ATTO che, la presente, a valere quale direttiva dell'Amministrazione, nelle more dell'acquisizione del nulla osta dell'Azienda Foreste Demaniali, non necessita di parere degli uffici ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000 (in quanto atto di indirizzo);

RITENUTO l'atto di competenza della GC, che, nell'ordinamento degli Enti Locali della Regione Sicilia, è l'organo competente in merito ad acquisti, vendite e concessioni del patrimonio comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. Regione Siciliana e s.m.i;

P.Q.S.

Propone:

- > **di** adottare la bozza di convenzione, per l'affidamento in gestione di terreni di proprietà del Comune, meglio specificati negli allegati sub a) inquadramento IGM scala 1/25000, allegato sub b) la carta catastale, allegato sub c) carta tecnica regionale, da stipularsi con il Dipartimento Regionale Foreste Demaniali, ai sensi dell'art. 14, comma 1°, lett b della L.R. 6/4/1996, n. 16, che alla presente viene allegata quale parte integrante e sostanziale;
- > **di** dare atto che, nell'allegato sub b), carta catastale, vi sono, altresì, censite le aree escluse dalla convenzione che rimangono nella disponibilità del Comune proprietario;
- > **di** autorizzare il Sindaco alla firma della convenzione;
- > **di** trasmettere copia della presente all'Azienda Foreste Demaniali per quanto di competenza;
- > **di** trasmettere copia all'ASSP;
- > **di** rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge.

L'ASSESSORE PROPONENTE
AMORUSO Geom. Carmelo



REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI
UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA ENNA

Atto di convenzione per l'affidamento in gestione di terreni di proprietà di enti locali, o di altri enti pubblici. (L.R. 06/04/96, n. 16, art. 14, comma 1°, lettera b) e ss.mm.ii.)

L'anno duemiladodici il giorno _____ del mese di _____
presso la sede del _____

TRA


Il Comune di Nicosia con sede legale in Piazza Garibaldi, snc. Codice Fiscale 81002210862, rappresentato dal Sindaco nella persona del **Dott. Sergio Malfitano**, nato a Catania il 17/09/1968, domiciliato per la carica in Nicosia, in forza della delibera di giunta Municipale n. _____ del ___/___/_____, divenuta esecutiva a norma di legge ed allegata al presente atto;

E

Il Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali, con sede legale in Palermo Via della Libertà, 97. Codice Fiscale 80012000826 rappresentato **dall'Ing. Di Rosa Vincenzo** nato ad Agrigento il 23/07/1955, domiciliato per la carica a Palermo Via della Libertà, 97, in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali, con D.P.Reg. 4765 del 05/07/2012 in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 224 del 30/06/2012 divenuta esecutiva a norma di legge;


PREMESSO CHE:

- Le aree boschive di cui sopra sono inserite nella disponibilità immobiliare del patrimonio del Comune di Nicosia.
- La gestione della Riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 14/88, al Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali.



Per l'Ente Proprietario

Per l'Azienda




- Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 06.04.96 n. 16, comma 1, e ss.mm.ii., il Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali è autorizzato a svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali, le seguenti attività:
- a) gestione di riserve naturali;
 - b) gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;
 - c) impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
 - d) restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
 - e) interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;
 - f) interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;
 - g) realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
 - h) formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
 - i) coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
 - j) coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;
 - k) miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;
 - l) organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;
 - m) organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;
 - n) pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione;
 - o) assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale.



Per l'Ente Proprietario

Per l'Azienda



RILEVATO CHE:

- Per le Riserve naturali affidate al Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali, lo stesso provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione con le risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli di spesa del proprio bilancio.
- L'eventuale affidamento in gestione delle aree di cui sopra al Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali non comporta nessun onere per il Comune di Nicosia, salvo il permanere di tutte le imposte e spese di qualsiasi natura derivanti dal titolo di proprietà, mentre non è previsto alcun corrispettivo del Comune di Nicosia al Dipartimento per le spese relative all'anzidetta gestione.
- La durata di affidamento in gestione delle aree *de quo*, previa eventuale stipula di convenzione tra le parti, è stabilita in anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabili.

CONSIDERATO CHE:

- L'eventuale cessione in uso gratuito delle anzidette aree al Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali offre l'opportunità al Comune di Nicosia, di affidare la gestione ad un Dipartimento (*cf. Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali*) effettivamente abilitato a garantire, manutendere e migliorare l'habitus degli ambienti in considerazione, anche in termini di vigilanza e protezione dei medesimi beni naturalistici.

STANTE CHE:

1. che nell'ambito degli interventi di cui al Titolo 1 Norme sulla forestazione, della L.R.16/96, l'art.14 lettera b) si prevedè tra le attività complementari dell'amministrazione forestale in aggiunta ai propri compiti principali, la gestione di terreni boscati di proprietà di enti locali, dietro stipula di apposita convenzione;
2. che il Comune di Nicosia ha manifestato la volontà di voler affidare in gestione il proprio patrimonio boschivo al Dipartimento Regionale Azienda Regionale Forestale Demaniali;



Per l'Ente Proprietario

Per l'Azienda



- 3. che il Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali ha manifestato la propria disponibilità alla proposta di affidamento dei terreni del Comune di Nicosia ricadenti all'interno della R.N.O. "Campanito - Sambughetti", inviando, a tal uopo, apposito schema tipo di convenzione perché lo stesso sia approvato da ordinanza sindacale;
- 4. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Tutto ciò premesso

Il Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali di seguito denominato Azienda e il Comune di Nicosia, di seguito denominato Ente Proprietario.

Convengono e stipulano

quanto appresso:

Art. 1

L'Ente Proprietario ai sensi dell'art.14 lettera b) della L.R. 16/96 e ss.mm.ii., affida in gestione all'Azienda il proprio patrimonio forestale, appresso più esattamente descritto e precisato, affinché la stessa lo gestisca e lo amministri con i criteri di tutela e di conduzione tecnico - contabili propri della gestione delle foreste demaniali.

Art. 2

La gestione che viene assunta dall'Azienda riguarda i terreni delimitati in linea indicativa dall'annessa cartina I.G.M. scala 1:25.000. I confini della Riserva Naturale Orientata, sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, Fgg. 260 I SO *Castel di Lucio* - 260 I SE *Colle del Contrasto* - 260 II NO *Gangi* - 260 II NE *Sperlinga*, di cui all'allegato 'a) unione fogli catastali, n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 in testa al Comune di Nicosia di cui all'allegato b) Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 tavole 610160, 611090, 611130 e 611140 di cui all'allegato c) ed elenco particellare di cui all'allegato d) che formano parte integrante del decreto di istituzione della Riserva e, specificamente, con lettera "A" l'area destinata a Riserva relativamente al Comune di Nicosia di ha. 1.174,30,72 e con lettera "B" l'area destinata a Pre-Riserva sempre nel Comune di Nicosia di ha. 119,29,27 per una estensione complessiva di ha.



1.293,59,99 circa, in testa all'Ente proprietario.

Allegati:

- a) Inquadramento I.G.M. scala 1:25.000
- b) Unione fogli catastali scala 1:4.000
- c) Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000
- d) Elenco particellare

Le stesse superfici boscate risultano inoltre così descritte nei limiti fisici e sotto l'aspetto selvicolturale e delle infrastrutture presenti come ***“Riserva Naturale Orientata al fine della conservazione e tutela di un importante relitto di faggeta con aspetti di vegetazione igrofila legati al laghetto Campanito”***.

Art. 3

L'affidamento in gestione del compendio boscato, è subordinato all'osservanza delle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente convenzione.




Art. 4

L'Ente Proprietario dichiara e garantisce che sulla zona da consegnare non gravano diritti di terzi e che quelli di uso civico (ovvero *–“non gravano diritti di terzi e che quelli di uso civico che vi si inseriscono consistenti nel diritto di*

non impediscono la piena disponibilità del bene e la libera esplicazione delle attività relative alla gestione affidata con il presente atto”). La consegna del bene avverrà entro la data del ___ / ___ / _____ il ritardo nella consegna per oltre 60 (sessanta) giorni a decorrere da tale data faculta l'Azienda a risolvere la convenzione con semplice comunicazione e senza necessità di preavviso; il ritardo di 120 (centoventi) giorni dalla data fissata per la consegna comporta la risoluzione di diritto della convenzione, senza necessità di comunicazione.

Art. 5

L'Azienda si impegna a gestire il bene di cui alla presente convenzione, attuandone la gestione e l'amministrazione nel rispetto delle specifiche norme forestali e di tutela ambientale in vigore, al fine di migliorarlo e valorizzarlo con interventi selvicolturali idonei, mirati anche alla conservazione e fruizione dello stesso.



Per l'Ente Proprietario

Per l'Azienda

Art.5 bis

In aggiunta a quanto previsto in generale nel precedente Art. 5, l'affidamento è finalizzato ai seguenti obiettivi particolari, legati alla specifica natura ed ubicazione del bene ed alle sue concrete caratteristiche:

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____

Art .6

Nessun onere graverà sull'Azienda salvo quello delle spese occorrenti per la gestione, ai sensi del comma 6° dell'art. 14 della L.R. 16/96. In particolare nessun indennizzo spetterà all'Ente Proprietario per il trasferimento all'Azienda del possesso del bene. L'Azienda per la realizzazione degli interventi utilizzerà le risorse disponibili negli specifici, capitoli inseriti nel bilancio regionale. Sono a carico dell'Ente Proprietario tutte le imposte e spese di qualsiasi, natura derivanti dal titolo di proprietà, mentre alcun corrispettivo dovrà essere versato dal medesimo Ente all'Azienda per la gestione svolta.

Art. 7

La durata della convenzione viene stabilita in anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di stipula del presente atto. La convenzione si rinnova per eguale periodo ove nessuna delle parti dia disdetta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 4 (quattro) mesi prima dalla scadenza. E' facoltà dell'Azienda, in qualsiasi momento della durata della convenzione, risolvere la medesima, dandone preavviso con le modalità di cui al precedente comma e fissando la risoluzione con decorrenza dal 121 (centoventunesimo) giorno successivo alla ricezione della disdetta ovè ragioni connesse alla copertura finanziaria delle spese occorrenti per la gestione, o al costo della medesima, od alla insufficienza del proprio organico, o ad altre esigenze legate al proprio funzionamento, rendessero a suo insindacabile giudizio, impossibile o eccessivamente difficoltosa la prosecuzione della gestione.



Art. 8

Sono di pertinenza dell'Azienda, e le appartengono, tutti i proventi ed i prodotti (*ricavo di tagli, ricavo di prodotti secondari, corrispettivi della vendita di erbe e pascoli*) del bene affidato, senza alcuna eccezione quale introito di contratti di alienazione o di concessioni che la stessa si riserva di stipulare.

Art. 9

L'Ente Proprietario si impegna per tutto il periodo della convenzione a non apportare variazioni nella pianificazione del proprio territorio, modificando la destinazione d'uso delle aree affidate. L'Azienda si impegna a porre in essere gli interventi con i criteri ed i fini di cui al contenuto del precedente art. 5, fermo restando i tempi tecnici necessari alla loro realizzazione.

Art. 10

L'Azienda curerà la gestione del bene boscato in oggetto nell'osservanza delle linee programmatiche annualmente elaborate dalla stessa. Ove, per le finalità di cui all'art. 13 della L.R. n. 16/96 e ss.mm.ii. l'Azienda proceda alla redazione di un Piano di Assestamento Forestale od altro strumento conoscitivo di base, anche il complesso boscato in questione sarà interessato da tali rilievi.

Art. 11

L'Azienda utilizzerà il bene affidatele con le modalità di cui alla presente convenzione, ed in adempimento e nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 14 della L.R. 16/4/96 e ss.mm.ii., n. 16, in qualità di concessionaria dei beni. Alla scadenza della convenzione, e nel caso di anticipata risoluzione di cui al 3° comma del precedente art. 7, il bene verrà riconsegnato all'Ente Proprietario, che ne riacquisterà la piena disponibilità. Dalla riconsegna si redigerà apposito verbale. Se l'Ente Proprietario non si presenti, benché invitato per iscritto alla data fissata per la riconsegna del bene, l'Azienda redigerà egualmente il verbale dando atto della circostanza e procederà successivamente ad inviarlo all'Ente Proprietario. Dalla data di tale comunicazione l'Azienda dismette il possesso e cessa l'attività di gestione.

Art. 12

Salva la risoluzione regolata dall'art. 4, l'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 5, 5 bis, 9 e 10 consentirà la risoluzione ad istanza della parte inadempiente, previa diffida ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine non eccedente 90



(novanta) giorni, quando l'inadempimento sia tale da impedire o vanificare le finalità che improntano le clausole di cui agli articoli stessi. La risoluzione si verificherà con la semplice comunicazione del perdurare dell'inadempimento.

Art. 13

Sarà prerogativa dell'Ente Proprietario esercitare una proficua azione di collaborazione, proponendo e/o segnalando eventuali elementi migliorativi in ordine all'attività gestionale attuata dall'Amministrazione Forestale. Allo scadere di ogni biennio, l'Azienda provvederà ad indire apposita conferenza di servizio con funzione partecipativa e propositiva per l'Ente Proprietario, nella quale verranno illustrate il complesso delle attività svolte nonché gli eventuali obiettivi conseguiti nel periodo a riferimento.

Art. 14

Rimane convenuto tra i contraenti che l'Ente Proprietario non risponde, rimanendone esonerato, di eventuali danni derivanti dalle attività esercitate e svolte dall'Azienda in esecuzione a quanto previsto dalla presente convenzione. Si stabilisce altresì che l'Azienda rimane sollevata da qualsiasi danno arrecato al bosco, conseguentemente ad eventi calamitosi indipendenti dalla propria volontà quali incendi, atti vandalici etc...

Art. 15

Resta salva la più ampia facoltà dell'Ente Proprietario di avviare ogni utile proposta nel quadro di una costruttiva collaborazione favorendo ogni iniziativa, nel campo dell'educazione scolastica e della diffusione della conoscenza sulla montagna fra la cittadinanza, rilasciando le eventuali occorrenti licenze. L'Azienda potrà autorizzare all'interno del compendio autonomamente e secondo il proprio apprezzamento, visite escursioni, manifestazioni di propaganda forestale e consimili manifestazioni ed attività svolte alla fruizione del patrimonio boschivo, purché ne sussistano le condizioni di sicurezza e di salvaguardia. Ogni utile collaborazione verrà, inoltre instaurata tra l'Ente Proprietario e l'Azienda per la difesa dei boschi dal fuoco nello spirito della normativa prevista dalla legge 01/03/1975 n° 47 e ss.mm.ii., per gli interventi antincendio con squadre volontarie.



Art. 16

La convenzione sarà registrata a cura e spese dell'Azienda, a carico della quale graveranno le spese di bollo e qualunque altro onere derivante dall'applicazione del presente atto.

Art. 17

In caso di inadempimento agli obblighi assunti con il presente accordo, ciascuna parte può contestare all'altra per iscritto, con lettera in forma raccomandata A/R., il contenuto dell'inadempimento, specificandone natura e consistenza, indicando l'eventuale danno subito e invitando l'altra parte ad un tentativo di composizione amichevole della vertenza. Trascorsi giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della contestazione, qualora la controversia non abbia trovato una bonaria soluzione, la stessa viene devoluta ad un collegio arbitrale composto dal Rappresentante dell'Ente Proprietario o da suo delegato, dal Rappresentante del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali, nonché da un terzo arbitro scelto di comune accordo dagli arbitri già designati. In difetto di accordo provvede alla nomina il Presidente del Tribunale di Enna. Gli arbitri fungono da amichevoli compositori della vertenza. Qualora non si addivenga ad una composizione amichevole della controversia, gli arbitri decidono secondo le regole dell'arbitrato rituale, come disciplinato dagli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile i sottoscrittori dichiarano di aver letto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, della presente convenzione e di approvarli specificatamente.

La presente convenzione è composta da nr. 9 (nove) pagine.

*Per il Dipartimento Regionale Azienda Regionale
Foreste Demaniali*

Il Dirigente Generale

(Ing. Vincenzo Di Rosa)



Per il Comune di Nicosia

Il Sindaco

(Dott. Sergio Malfitano)



Per l'Ente Proprietario
CO
Per l'Ente Proprietario

Per l'Azienda



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 03-01-2013

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 03-01-2013, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art, 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE